

esigenze del diritto comunitario. I giudici dello Stato di cui trattasi — dal canto loro — devono garantire l'osservanza della sentenza nell'espletamento del loro compito.

2. Qualora la Corte di giustizia, nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 169-171 del Trattato, accerti l'incompatibilità della legislazione di uno Stato membro con gli obblighi a que-

sto imposti dal Trattato, i giudici di questo Stato devono, a norma dell'art. 171, trarre le conseguenze dalla sentenza della Corte, restando inteso tuttavia che, quando la Corte ha accertato la trasgressione di una disposizione di diritto comunitario avente efficacia diretta nell'ordinamento giuridico nazionale, i diritti dei singoli non derivano dalla sentenza che ha dichiarato la trasgressione, ma dalle stesse disposizioni del diritto comunitario.

Nei procedimenti riuniti da 314 a 316/81 e 83/82,

aventi ad oggetto le domande di pronunzia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 17 del Trattato CEE, dal Tribunal de grande instance di Parigi nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra,

da una parte,

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

e, per i primi tre gruppi di cause,

COMITÉ NATIONAL DE DÉFENSE CONTRE L'ALCOOLISME (Lega nazionale anti-alcolica), associazione dichiarata di pubblico interesse, con sede in Parigi, parte civile,

e, dall'altra,

- ALEX WATERKEYN, JEAN GIRAUDY, JACQUES DAUPHIN, HENRI RENOARD-LARIVIÈRE, CLAUDE DOUCE, HENRI LEJEUNE, MARC POULBOT, MAURICE BRÉBART, DOMINIQUE FERRY, MICHEL HOUSSIN, DANIEL FILIPACCHI, MARIE-DENISE BRÉSARD in SERVAN-SCHREIBER e le società civilmente responsabili (causa 314/81),
- JEAN CAYARD, ANDRÉ GAYOT, MARCEL MINCKES, PAUL PICTET, OLIVIER CHEVRILLON, DANIEL FILIPACCHI e le società civilmente responsabili (causa 315/81),
- RODOLPHE JOËL, PIERRE DE ROBINET DE PLAS e le società civilmente responsabili (causa 316/81),
- JEAN CAYARD, JEAN-CLAUDE DECAUX, JACQUES ZADOK, JACQUES FOBY, RENÉ MARTAUD, MARCEL MINCKES, ANDRÉ BOUSSEMART, MAURICE BRÉBART e le società civilmente responsabili (causa 83/82),

domanda relativa all'efficacia, nell'ordinamento giuridico francese, ed in particolare sotto il profilo degli artt. L 1, L 18 e L 21 del Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, dell'art. 30 del Trattato CEE e della sentenza della Corte di giustizia 10 luglio 1980 in materia di pubblicità per le bevande alcoliche,

LA CORTE,

composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, P. Pescatore e A. O'Keefe, presidenti di Sezione, G. Bosco, T. Koopmans, O. Due e Y. Galmot, giudici,

avvocato generale: S. Rozès

cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto

ha pronunciato la presente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE possono così riassumersi:

I — Gli antefatti e il procedimento scritto

Il francese Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme (decreto 8 febbraio 1955; ordinanza n.

59-107 del 7 gennaio 1959) all'art. L 1 distingue le bevande, per la disciplina della loro fabbricazione, della loro vendita e del loro consumo, suddividendole in cinque gruppi.

Il primo gruppo comprende le bevande «analcoliche» (non contenenti alcool): acque minerali o gassose, succhi di frutta o di verdure non fermentati o che non contengono, per effetto di un inizio di fermentazione, tracce d'alcool superiori all'1 %, limonate, sciroppi, infusi, latte, caffè, té, cioccolato, ecc.

I quattro altri gruppi comprendono le bevande «alcoliche» così suddivise:

- gruppo 2 (ordinanza n. 60-1253 del 29 novembre 1960): bevande fermentate non distillate, cioè: vino, birra, sidro, poiré (fermentato a base di pere), idromele, cui si aggiungono i vini dolci naturali assoggettati al regime fiscale dei vini, nonché le creme di ribes nero e i succhi di frutta o di verdura fermentati con grado alcolico variante dall'1 % al 3 %;
- gruppo 3: vini dolci naturali diversi da quelli contemplati nel gruppo 2, vini liquorosi, aperitivi a base di vino e liquori di fragole, lamponi, ribes o ciliege, con gradazione alcolica non superiore a 18°;
- gruppo 4 (legge 27 giugno 1957): rhum, altre acquaviti di canna da zucchero, alcool ottenuto dalla distillazione del vino, sidro, poiré di frutta che non consente alcuna aggiunta di essenze, nonché i liquori dolcificati con lo zucchero, glucosio o miele in ragione di un minimo di 400 g/litro per i liquori a base di anice e di un minimo di 200 g/litro per gli altri liquori che non contengono oltre mezzo grammo di essenza per litro.
- gruppo 5: tutte le altre bevande alcoliche.

Nel capo II, il Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme disciplina la pubblicità delle bevande. Nella sezione 2, che riguarda le bevande alcoliche, esso contiene in particolare le seguenti disposizioni:

Art. L 17, 1° comma (ordinanza n. 59-107 del 7 gennaio 1959):

È vietata la pubblicità, in qualsiasi forma, a favore delle bevande di cui è vietata la

fabbricazione e la vendita, nonché a favore delle bevande del quinto gruppo.

Art. L 17, 2° comma (ordinanza n. 60-1253 del 29 novembre 1960):

È pure vietata la pubblicità in qualsiasi forma, a favore delle bevande alcoliche negli stadi, nei campi sportivi pubblici o privati, nei luoghi ove sono installate piscine e nelle sale ove si svolgono normalmente competizioni sportive nonché in tutti i locali occupati da associazioni giovanili o adibiti all'istruzione popolare.

Art. L 18 (ordinanza 60-1253 del 29 novembre 1960):

Fatte salve le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. L 17, la pubblicità relativa alle bevande del terzo gruppo (ordinanza 59-107 del 7 gennaio 1959), la cui fabbricazione e la cui vendita non sono vietate, è libera, ma deve limitarsi alla sola indicazione della denominazione e della composizione del prodotto, del nome e dell'indirizzo del fabbricante, degli agenti e dei depositari.

La confezione può venir riprodotta a condizione che indichi soltanto la denominazione e la composizione del prodotto, il nome e l'indirizzo del fabbricante, degli agenti e dei depositari.

Qualsiasi pubblicità comprendente indicazioni diverse da quelle di cui al primo comma del presente articolo è vietata, in qualsiasi forma.

Per quel che riguarda le bevande alcoliche, questa disciplina non implica alcuna restrizione specifica della pubblicità a favore delle bevande del secondo e del quarto gruppo; al contrario, la pubblicità è limitata per quel che riguarda le bevande del terzo gruppo e vietata per le bevande del quinto gruppo.

L'art. L 21 del Code (ordinanza 59-107 del 7 gennaio 1959) commina ammende per qualsiasi importatore, fabbricante,

depositario, negoziante o gestore di mescolta che svolga o continui, direttamente o tramite terzi, una pubblicità vietata a norma degli artt. L 17 e L 18. Queste sanzioni colpiscono parimenti i titolari di imprese di pubblicità, i mediatori del settore pubblicitario, i responsabili dei messaggi pubblicitari e i fabbricanti di oggetti pubblicitari, nonché i direttori della pubblicazione, della trasmissione e della produzione che avranno svolto, fatto svolgere o continuato una pubblicità illecita.

All'inizio del 1977, Henry Lejeune, Presidente-direttore generale della società «Saint-Raphaël» chiedeva a Claude Douce, P.D.G. della società «Le Bélier» di organizzare una campagna pubblicitaria per una bevanda alcolica, il Saint-Raphaël-Bitter. Questa campagna veniva condotta mediante manifesti e sulla stampa: i manifesti venivano affissi, nel secondo trimestre del 1977, da Alex Waterkeyn, P.D.G. della società «Dauphin Office technique d'affichage», da Henri Renouard-Larivière, P.D.G. della società «Marignan Publicité» e da Jean Giraudy, P.D.G. della società «Affichage Giraudy»; disegni pubblicitari venivano pubblicati, dall'aprile al giugno del 1977, nel settimanale P«Express», diretto da Marie-Denise Brésard in Servan-Schreiber, per conto della società «Groupe Express» e sulle riviste «Paris Match» diretta da Daniel Filipacchi, per conto della società «Cogedi-Presse», «Femmes d'aujourd'hui», diretta da Maurice Brébart, per conto della società a r.l. «Les Éditions du Hennin», «La Vie», diretta da Michel Houssin, per conto della società «Les publications de la vie catholique», «Chez Nous», diretta da Marc Poulbot, per conto della società «Union interfamiliare d'édition», e «Télé 7

jours», diretta da Dominique Ferry, per conto della società a r.l. «Télé 7 jours».

Questa campagna pubblicitaria, di fatto, riguardava indirettamente gli aperitivi Saint-Raphaël, bevande classificate nel terzo gruppo dell'art. L 1 del Code, per le quali la pubblicità è autorizzata (art. L 18) solo se limitata alla denominazione e alla composizione del prodotto, al nome e all'indirizzo del fabbricante, degli agenti e dei depositari; invece, i manifesti e i disegni pubblicitari attiravano l'attenzione sul marchio St. Raphaël e invitavano a consumare il prodotto.

Jean Cayard, P.D.G. della società «La Martiniquaise», incaricava l'agenzia R.H.M. di organizzare una campagna pubblicitaria per il porto «Cruz» negli anni 1974/75. Questa campagna veniva condotta mediante inserti nella rivista «Libre service-Actualité», diretta da Paul Pictet, per conto della società «Libre service-Actualité», nel settimanale «Le Point», diretto da Olivier Chevrillon, per conto della società «Presse-Information», e nei periodici «Jours de France», diretto da Marcel Minckes, per conto della società «Jours de France», «Pariscope», diretto da Daniel Filipacchi, per conto della società «Publications hebdomadaires parisiennes» e «Le nouveau Guide Gault et Millau», diretto da André Gayot, per conto della società «Jour Azur». Il vino di Porto, in quanto vino dolce naturale, rientra nel terzo gruppo di bevande alcoliche contemplato dal Code; orbene, la campagna pubblicitaria, susci-

tando l'interesse e il desiderio di consumo con immagini e diciture allettanti, è andata oltre i limiti stabiliti per questo tipo di bevande.

Alla fine del 1974, Rodolphe Joël, P.D.G. della società «La compagnie générale des produits Dubonnét-Cinzano-Byrrh», incaricava Pierre de Robinet de Plas, P.D.G. della società «De Plas Troost S.A.», di svolgere una campagna pubblicitaria per il porto «Cintra». Detta campagna veniva svolta con un inserto di due pagine nelle riviste «Paris Match» e «Elle», in modo che, data l'attenzione e l'interesse particolari che ha suscitato, è andata oltre i limiti fissati per la pubblicità dell'art. L 18 del Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme.

Nel corso del 1975, Jean Cayard, P.D.G. della società «La Martiniquaise», incaricava l'agenzia R.H.M. di organizzare una vasta campagna pubblicitaria per una bevanda detta «Liqueur d'Écosse Label 5», classificata dall'art. L 1 del Code nel quarto gruppo, la cui pubblicità è libera. La campagna pubblicitaria veniva condotta mediante affissioni dalla «Régie publicitaire des transports parisiens», diretta da Jacques Foby, dalla società «J. C. Decaux-Paris Publicité Abribus», diretta da Jean-Claude Decaux, dalla società «Intermag Régie Circuit H», diretta da Jacques Zadok; mediante la riproduzione di manifesti in miniatura sulle scatole di cerini ad opera della società «Publistop Promotion», diretta da René Martaud, e mediante l'inserzione di volantini pubblicitari nelle riviste «Femmes d'aujourd'hui» e «Femme pratique», edita dalla società «Éditions du Hennin», diretta da Maurice Brébart, «Auto-Journal» edita dalla società «Socpress», il cui direttore delle pubblicazioni era André

Boussemart, e «Jours de France», edita dalla società editrice «Jours de France», il cui responsabile era Marcel Minckes; detta campagna riguardava di fatto il «Whisky Label 5», bevanda alcolica del quinto gruppo, per la quale l'art. L 17 del Code des débits de boissons vieta qualsiasi pubblicità.

I fabbricanti e gli importatori di bevande, imprenditori o mediatori del settore pubblicitario e direttori di pubblicazione coinvolti, nonché le società che per essi erano civilmente responsabili, venivano citati per infrazione dell'art. L 18 del Code, dal Procuratore della Repubblica, dinanzi al Tribunal de grande instance di Parigi. Nei primi tre gruppi di cause, il Comité national de défense contre l'alcoolisme si è costituito parte civile.

Dinanzi al Tribunal de grande instance di Parigi gli imputati si sono difesi invocando in particolare la sentenza della Corte di giustizia 10 luglio 1980 (Commissione c/Repubblica francese, causa 152/78, Racc. pag. 2299); hanno osservato che le azioni promosse nei loro confronti sono prive di fondamento, giacché nell'ordinamento giuridico francese sono privi di efficacia gli artt. L 1, L 17, L 18 e L 21 del Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme i quali, secondo il tenore della sentenza della Corte, sono certo incompatibili con l'art. 30 del Trattato CEE.

Con circolare 10 ottobre 1980 il guardasigilli, ministro della giustizia, dichiarava che la sentenza della Corte del 10 luglio 1980 «deve informare il giudice penale francese» ed era perciò opportuno determinarne la portata. Dato che «il giudice comunitario condanna la normativa solo

in quanto essa opera una discriminazione a danno di un prodotto importato da uno degli Stati membri», si doveva distinguere tra le due situazioni che potevano essere sottoposte al giudice nazionale adito in forza dell'art. L 21 del Code des débits de boissons.

Per quel che riguarda la pubblicità ritenuta illecita, svolta a favore di un prodotto non importato da uno Stato membro della CEE, il giudice francese non doveva tener conto della sentenza: questa aveva il solo scopo di garantire la parità di trattamento tra prodotti concorrenti dei vari Stati membri e il diritto comunitario non poteva sostituirsi al diritto nazionale per disciplinare situazioni che rientrano esclusivamente nella sfera d'applicazione di questo.

Quanto alla pubblicità, considerata illecita, svolta a favore di una bevanda importata da uno Stato membro, spettava al giudice penale stabilire se gli artt. L 17 e L 18 del Code contenessero disposizioni meno favorevoli per il prodotto in questione che lo svantaggiassero nei confronti di altri prodotti che potevano considerarsi in concorrenza con esso. Non era facile stabilire se la bevanda in questione fosse effettivamente concorrente di un'altra che fruiva di un regime più favorevole; il Pubblico Ministero doveva quindi promuovere o esercitare l'azione penale ogniqualvolta venisse fatta della pubblicità in contrasto con la disciplina nazionale per un prodotto importato e spettava al giudice adito stabilire se sussistessero circostanze di fatto tali da dover far prevalere la pronuncia della Corte di giustizia sulla normativa nazionale, o invece applicare l'art. L 21, previo accertamento dell'insussistenza di qualsiasi discriminazione nei confronti del prodotto in esame.

I principi così definiti valevano pure per le cause già pendenti.

La circolare indicava del pari che, ancor prima della pronuncia della Corte, il Governo francese aveva presentato al Parlamento un disegno di legge «che teneva conto delle varie critiche formulate nei confronti della legislazione sulla pubblicità delle bevande alcoliche».

Con pronunce del 30 gennaio 1981 per quel che riguarda il primo gruppo di cause, del 12 febbraio 1981 per il secondo gruppo, del 30 gennaio 1981 per il terzo e del 6 gennaio 1982 per il quarto gruppo, il Tribunal de grande instance di Parigi, 16^a sezione, dichiarava illecite le pubblicità. D'altro canto, il Tribunal dichiarava che, a norma dell'art. 56 della Costituzione francese, «il diritto nazionale non può essere in contrasto con il diritto comunitario»; dopo aver ricordato l'art. 171 del Trattato CEE relativo alle sentenze con cui la Corte di giustizia dichiarava che uno Stato membro è venuto meno ad uno degli obblighi impostigli dal Trattato, così si è pronunciato:

Di conseguenza, il diritto comunitario, pur avendo efficacia superiore a quella delle leggi nazionali francesi, non pare debba necessariamente venire applicato direttamente e immediatamente nell'ordinamento giuridico interno.

Nella fattispecie si deve quindi stabilire se il diritto comunitario, come è stato definito dalla giurisprudenza, secondo il tenore della sentenza 10 luglio 1980 della Corte di giustizia delle Comunità euro-

pee, implichi la diretta ed immediata di-sapplicazione degli artt. L 1, L 18, L 21 del «Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme» nell'ordinamento giuridico francese.

A norma dell'art. 177 del Trattato di Roma, in questi casi è necessario interpellare in via pregiudiziale la Corte di giustizia delle Comunità europee, in quanto il problema sollevato verte sull'interpretazione di un atto che essa stessa ha adottato, in veste di istituzione comunitaria nell'ambito legislativo del Trattato che istituisce e disciplina la Comunità economica europea.

Di conseguenza il giudice a quo sospendeva il procedimento vertente sull'applicazione delle norme nazionali in questione finché la Corte non avesse statuito, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE,

circa l'efficacia diretta ed immediata del diritto comunitario nell'ordinamento giuridico interno francese, alla luce della sua pronuncia del 10 luglio 1980 e ciò tenendo conto dell'art. 171 dello stesso Trattato.

Le sentenze del Tribunal de grande instance di Parigi sono state registrate nella cancelleria della Corte, le prime tre il 18 dicembre 1981, la quarta l'8 marzo 1982 e iscritte a ruolo con i numeri 314/81, 315/81, 316/81 e 83/82.

Con ordinanza 10 marzo 1982, la Corte decideva di riunire, per il procedimento e

per la sentenza, le cause 314, 315 e 316/81 e con successiva ordinanza del 31 marzo 1982, alle cause già riunite 314-316/81 univa la causa 83/82.

A norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE, hanno presentato osservazioni scritte il 18 febbraio 1982 Jean Giraudy e la società «Affichage Giraudy», con l'avv. Louis Sitruk, del foro di Parigi; il 25 febbraio Henri Lejeune, con l'avv. André Lenard, del foro di Parigi, il 26 febbraio André Gayot e la società «Jour Azur», con l'avv. Eric Bernard, del foro di Parigi, il 10 marzo e il 14 maggio la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico René-Christian Béraud, il 22 marzo Marc Poulbot, Maurice Brébart e Michel Houssin, con l'avv. André Simonard, del foro di Parigi, il 26 marzo Marie-Denise Brésard in Servan-Schreiber, e la società «Groupe Express», con l'avv. Raoul Castelain, del foro di Parigi, il 1° aprile il Governo della Repubblica francese, rappresentato da Guy Legras, vice segretario generale del Comitato interministeriale per le questioni di cooperazione economica europea; il 2 aprile Jacques Dauphin e la società «Dauphin Office technique d'affichage», con l'avv. Paul-François Ryziger, patrocinanti innanzi al Consiglio di Stato e alla Corte di Cassazione; il 5 aprile il Comité national de défense contre l'alcoolisme, con l'avv. Perrine Crosnier, del foro di Seine Saint-Denis, il 30 aprile André Bousse-mart, con l'avv. Albert Bénatar, del foro di Parigi, il 26 maggio Jean Cayard e la società «La Martiniquaise», con l'avv. François Greffe, del foro di Parigi, il 28 maggio René Martaud e la società AMP, con l'avv. Jacques Krief, del foro di Parigi, il 3 giugno Rodolphe Joël e la società Cusenier, succeduta alla società CDC, con gli avvocati François Deby e Robert Collin, del foro di Parigi, il 7 giugno Jean-Claude Decaux e la società

«J. C. Decaux-Paris Publicité Atribus», con l'avv. Henri Sarfati, del foro di Parigi, e il 10 giugno 1982 Olivier Chevrlon, con l'avv. Jean-François Josserand, del foro di Parigi.

concorrenza. Se il prodotto non è importato da uno Stato membro o non può considerarsi in concorrenza con un prodotto nazionale — questione che va risolta dal giudice nazionale — solo le norme nazionali vanno applicate.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Le controversie di merito da cui sono sorte le cause 315/81 e 316/81 vanno quindi evidentemente risolte in base al solo diritto nazionale: entrambi i prodotti che ne costituiscono l'oggetto sono importati dal Portogallo.

II — Osservazioni scritte presentate alla Corte

Il *Comité national de défense contre l'alcoolisme* osserva che, prima di valutare gli effetti dell'art. 171 del Trattato CEE, è opportuno vagliare la sfera d'applicazione del diritto comunitario sul quale verteva la sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1980. Orbene, risulta dal tenore della sentenza stessa che la disciplina francese della pubblicità per le bevande alcoliche è stata criticata solo in quanto fa discriminazione tra prodotti nazionali e prodotti importati dagli Stati membri della CEE, riconosciuti in concorrenza con i primi. Il diritto nazionale conserva quindi la sua efficacia se l'azione penale riguarda prodotti importati dai paesi terzi o prodotti nazionali.

Il Tribunal de grande instance avrebbe dovuto respingere l'eccezione sollevata dagli imputati e condannarli, poiché la situazione in esame erano soggette unicamente al diritto nazionale. Gli artt. L 17, L 18 L 21 del Code des débits de boissons non possono comunque essere direttamente e immediatamente disapplicati.

Ad ogni modo, spetta al giudice nazionale, di volta in volta, stabilire, per quel che riguarda le bevande importate da uno Stato membro, se gli artt. L 17 e L 18 del Code des débits de boissons siano meno favorevoli di quelle applicate ad altri prodotti che possono fare loro

quanto alla portata dell'art. 171 del Trattato CEE, va detto che non è compito dei giudici del merito, prima che la normativa interna sia stata modificata, applicare le norme comunitarie elaborate dalla giurisprudenza. Il giudice nazionale è vincolato dalla normativa interna; l'art. 171 contempla una fase di transizione, che consenta allo Stato membro di precisare, mediante legge o regolamento, quali saranno le ripercussioni del diritto comunitario sul diritto nazionale. Finché lo Stato non emani atti in questo senso, il giudice nazionale deve attenersi alle norme del diritto interno. Le sentenze comunitarie non operano alcuna abrogazione di fatto e spetta al potere esecutivo o legislativo elaborare nuove norme giuridiche interne compatibili con il diritto comunitario.

Di fatto è peraltro opportuno che, durante questa fase transitoria, restino in vigore le norme interne: è fondamentale che vi sia una disciplina che, nonostante le sue carenze, costituisce un efficace mezzo per lottare contro l'alcolismo e difendere la pubblica sanità.

Quanto meno, il combinato disposto degli artt. 36 e 171 del Trattato CEE deve consentire di evitare la creazione di un vuoto giuridico, che avrebbe la sola conseguenza di vanificare gli sforzi compiuti negli ultimi decenni per combattere l'alcolismo in Francia.

Jean Giraudy e la società «Affichage Giraudy» sostengono che si evince dalla sentenza della Corte di giustizia 10 luglio 1980 che le norme sulle quali si fonda la causa penale dinanzi al giudice a quo sono in contrasto con il diritto comunitario. Orbene, il diritto comunitario è autonomo; in molti casi ha efficacia diretta, come ad esempio nel caso dell'art. 30 del Trattato CEE; il diritto comunitario prevale sulla legge nazionale, anteriore o posteriore. Si desume in particolare dalla giurisprudenza della Corte che il giudice nazionale che deve applicare, nell'ambito della sua competenza, le norme del diritto comunitario, deve garantire la piena efficacia di queste norme, disapplicando — se del caso — motu proprio qualsiasi norma contraria del diritto interno, anche posteriore, senza dover richiedere o attendere che venga prima abrogata per via legislativa o con qualsiasi altro procedimento costituzionale. Questo vale anche per le norme di diritto penale interno. Da questo stato di cose si devono trarre le logiche conseguenze per quel che riguarda i procedimenti principali, specie quanto alla disapplicazione immediata degli artt. L 17 e

L 18 del Code français des débits de boissons.

Jacques Dauphin e la società «Dauphin Office technique d'affichage» osservano, in via generale, che il problema dell'applicazione delle norme di diritto comunitario nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri e della prevalenza della norma comunitaria sulla norma nazionale è chiaramente risolto dalla giurisprudenza della Corte.

Quanto alla portata delle sentenze della Corte di giustizia pronunciate a norma dell'art. 171 del Trattato CEE su un'azione per trasgressione di uno Stato, si deve distinguere a seconda che la sentenza riguardi la violazione di una norma direttamente o non direttamente efficace: nel primo caso, la sentenza della Corte ha efficacia declaratoria, vincolante erga omnes, ma il diritto dei singoli di invocare le disposizioni in questione dinanzi al giudice nazionale è conseguenza dell'efficacia diretta di questa norma e non della sentenza che accerta la trasgressione, se la sentenza accerta la trasgressione, da parte di uno Stato membro di una norma non direttamente efficace, i singoli non possono invocarla. Nella fattispecie, la Corte ha accertato la trasgressione, da parte della Repubblica francese, dell'art. 30 del Trattato CEE, la cui efficacia diretta non è mai stata posta in dubbio.

Se gli artt. L 17, L 18 e L 21 del Code des débits de boissons si applicassero alla pubblicità fatta a favore di determinate bevande francesi, ma dovessero venir disapplicati, in forza della sentenza del

10 luglio 1980, nel caso della pubblicità fatta a favore di determinate bevande straniere, si avrebbe una discriminazione «a rovescio», a danno dei produttori francesi di bevande, ora, la Corte di giustizia ha condannato la discriminazione a rovescio.

Nella fattispecie, se si condannassero le imprese che hanno reclamizzato bevande francesi, mentre le stesse non potrebbero esser condannate se avessero reclamizzato bevande dello stesso gruppo, ma di provenienza straniera, ciò significherebbe, in primo luogo, praticare una discriminazione fondata sulla nazionalità, in contrasto con l'art. 7 del Trattato, in secondo luogo e soprattutto, trasgredire il principio, che rientra tra i principi generali del diritto comunitario, della parità degli amministrati dinanzi alla disciplina economica. Siffatta discriminazione, per di più, sarebbe contraria al principio dell'uguaglianza in materia di concorrenza, contemplato dall'art. 3, lett. f), del Trattato.

Il divieto imposto alle imprese francesi produttrici di aperitivi, di fare tipi determinati di pubblicità che sono invece consentiti per bevande prodotte da imprese estere, costituirebbe forse un rimedio per la trasgressione dell'art. 30 commessa dalla Repubblica francese e eliminerebbe una misura d'effetto equivalente ad una restrizione all'importazione; tuttavia, in questo modo si provocherebbe sul mercato francese, quindi nell'ambito del mercato comune, l'inosservanza del principio di uguaglianza nella concorrenza e, indubbiamente, una discriminazione fondata sulla nazionalità.

Henri Lejeune ricorda la giurisprudenza della Corte secondo la quale qualsiasi giudice nazionale, adito nell'ambito della sua competenza, deve applicare per intero il diritto comunitario e tutelare i diritti che questo conferisce ai singoli, disapplicando disposizioni eventualmente incompatibili della legge nazionale, indipendentemente dal fatto che esse siano anteriori o posteriori alla norma comunitaria. Il Tribunal de grande instance di Parigi dovrebbe perciò tener conto dell'efficacia diretta ed immediata del diritto comunitario, a proposito della quale la sentenza della Corte 10 luglio 1980 ha dichiarato che essa paralizza l'applicazione degli artt. L 17 e L 18 del Code des débits de boissons.

Questa prevalenza del diritto comunitario è peraltro stata ammessa dalla Cour d'appel di Parigi, in una sentenza della chambre d'accusation del 12 febbraio 1982, la quale ha dichiarato che l'art. 171 del Trattato CEE, in quanto impone ad uno Stato membro di conformarsi alle sentenze di accertamento di una trasgressione pronunziate dalla Corte di giustizia, vale per tutti gli organi dello Stato, ivi compresi quelli giurisdizionali, e che l'osservanza del principio della prevalenza del diritto comunitario obbliga a dichiarare che gli artt. L 17, L 18 e L 21 del Code des débits de boissons, non ancora abrogati, devono venir disapplicati, dal momento che la Corte di giustizia, nella sentenza 10 luglio 1980, li ha dichiarati incompatibili con l'art. 30 del Trattato CEE.

Marc Poulbot, Maurice Brébart e Michel Houssin ritengono che risulti dall'art. 164 del Trattato CEE e dall'art. 56 della Costituzione francese che gli artt. L 17—L 21 del Code des débits de bois-

sons sono compresi dal divieto di cui all'art. 30 del Trattato CEE, come stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia 10 luglio 1980. In materia fiscale, con la legge sulle finanze per il 1981, il Governo francese ha del resto correttamente tenuto conto della sentenza della Corte, modificando fundamentalmente, per armonizzarlo con la definizione data del diritto comunitario, il regime di tassazione specifica delle bevande alcoliche. A maggior ragione, non si può legittimamente agire in sede penale per asserita trasgressione di una norma interna privata di efficacia in quanto dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza che costituisce sotto ogni aspetto res giudicata.

Marie-Denise Brésard in Servan-Schreiber e la società «Groupe Express» ritengono che vi siano più soluzioni qualora uno Stato membro non si conformi ad una sentenza con cui la Corte di giustizia dichiara che uno Stato membro non ha adempiuto i suoi obblighi.

La Commissione o un altro Stato membro possono promuovere un nuovo procedimento, nel quale la Corte accerterà l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla prima pronuncia; in questo caso, i cittadini degli Stati membri non dispongono di alcuna azione che consenta loro di far tutelare quello che è ormai un loro diritto soggettivo, derivante dall'obbligo, imposto dall'art. 171 del Trattato allo Stato membro, di adottare le norme necessarie.

Nell'ambito di una controversia in cui si invocano le disposizioni che in precedenza hanno costituito oggetto di un'azione per inadempimento di uno Stato, i

cittadini degli Stati membri possono chiedere al giudice nazionale competente di interpellare la Corte, in via pregiudiziale, sottoponendole la questione della compatibilità delle disposizioni litigiose con determinati articoli del Trattato.

In entrambe le ipotesi, si tornerebbe ad adire la Corte di giustizia perchè si pronunzi su una questione già risolta.

La terza soluzione sarebbe quella di far attribuire dalla Corte efficacia diretta alle pronunzie relative all'inadempimento di uno Stato membro, di guisa che il giudice nazionale sia obbligato a disapplicare le norme che hanno portato alla condanna dello Stato membro in questione; in questo caso, le norme di diritto comunitario sarebbero favorite e in particolare l'art. 5 del Trattato CEE potrebbe svolgere appieno i suoi effetti.

Quest'ultima soluzione è quella da preferirsi: essa corrisponde all'orientamento generale della giurisprudenza della Corte, presenta il vantaggio di essere conforme alla sua giurisprudenza in fatto di tutela dei diritti fondamentali, evita inutili indugi processuali e garantisce agli amministrati di non correre il rischio di sentenze contraddittorie dei giudici nazionali.

Per *Jean Cayard e la società «La Martiniquaise»*, la soluzione della questione se — nella fattispecie — il diritto comunitario debba avere efficacia diretta nell'ordinamento giuridico nazionale francese è sicuramente e incontestabilmente affermativa.

In forza del principio della precedenza del diritto comunitario sul diritto nazionale, il giudice francese è tenuto a garantire la piena efficacia delle disposizioni del Trattato di Roma e quindi a disapplicare le norme nazionali con queste incompatibili. In mancanza di una precedente pronuncia della Corte di giustizia, il giudice francese avrebbe dovuto esaminare l'argomento relativo al carattere discriminatorio e incompatibile con il Trattato CEE delle norme in questione del Code des débits de boissons e, dopo averne eventualmente accolto la pertinenza, disapplicare le norme nazionali; tenuto conto del tenore della sentenza 10 luglio 1980, il Tribunal de grande instance di Parigi avrebbe dovuto affermare che il carattere discriminatorio e l'incompatibilità con il diritto comunitario delle disposizioni del Code des débits de boissons erano stati sanciti da una pronuncia avente forza di res judicata. Esso avrebbe dovuto disapplicare queste disposizioni e dichiarare che le azioni penali promosse dinanzi a lui erano infondate in diritto.

André Gayot e la società «Jour Azur» ritengono che, alla luce della sentenza della Corte di giustizia 10 luglio 1980, il Tribunal de grande instance di Parigi possa solamente dichiarare che gli artt. L 18 e L 21 del Code des débits de boissons vanno in ogni caso disapplicati. La prevalenza del diritto comunitario sul diritto nazionale fa sì che la sentenza della Corte che dichiara l'inadempimento di uno Stato membro non obbliga solo questo ad abrogare, nel suo ordinamento, la norma interna incompatibile con la norma comunitaria, ma implica anche il divieto di applicare questa norma nazionale e ciò anche prima che essa sia stata espressamente abrogata dallo Stato. La sentenza con cui la Corte accerta che uno Stato membro è venuto meno ad un

obbligo comunitario che considera direttamente efficace, vieta allo Stato stesso di applicare la sua norma interna dalla data della pronuncia della sentenza; se ciò non avviene, o in attesa dell'abrogazione espressa, l'abrogazione della norma nazionale scaturisce ipso jure a quanto ha dichiarato la Corte nella sua sentenza, che ha forza di res judicata.

Secondo *Olivier Chevillon*, la giurisprudenza della Corte mostra chiaramente che il Tribunal de grande instance di Parigi deve tener conto dell'efficacia diretta ed immediata del diritto comunitario a proposito del quale la sentenza del 10 luglio 1980 ha accertato che esso rende inapplicabili gli artt. L 17 e L 18 del Code des débits de boissons.

Questa prevalenza del diritto comunitario sul diritto nazionale francese è d'altronde stata ammessa dalla Corte d'Appello di Parigi, in una sentenza della chambre d'accusation del 12 febbraio 1982, vertente su un'azione penale fondata sulle stesse norme di diritto nazionale francese.

Rodolphe Joël e la società Cusenier ricordano che il Tribunal de grande instance di Parigi ha risolto il problema della portata della sentenza della Corte di giustizia 10 luglio 1980 nei confronti della validità delle disposizioni in questione del Code des débits de boissons, dichiarando che queste sono state riconosciute incompatibili con il diritto comunitario e non possono quindi venir applicate dalla

data di detta pronuncia; la questione sottoposta alla Corte riguarda dunque gli effetti, nei confronti del giudice nazionale, della sentenza della Corte e, più particolarmente, il prolema se la disapplicazione deve venir immediatamente operata dal giudice nazionale e da quale momento.

Emerge dalla costante giurisprudenza della Corte che la combinazione dei principi della preminenza del diritto comunitario sul diritto nazionale e della sua efficacia diretta consente al giudice nazionale di ridurre il conflitto tra la normativa di uno Stato membro ed una disposizione contraria del Trattato CEE, a favore di quest'ultima, pur se la Corte non si è pronunciata in merito. Il giudice nazionale, rilevando l'incompatibilità della disciplina francese sulla pubblicità delle bevande alcoliche con l'art. 30 del Trattato, disposizione direttamente efficace, deve disapplicare la norma interna di sua iniziativa. Questa soluzione va adottata a più forte ragione allorchè la Corte si è chiaramente e nettamente pronunciata su detta incompatibilità.

Una sentenza di trasgressione di uno Stato ha carattere declaratorio, in quanto accerta l'incompatibilità con il diritto comunitario di una norma nazionale la quale va considerata privata «*ipso jure*» della sua efficacia giuridica, per lo stesso fatto di esser in contrasto con il diritto comunitario; una siffatta sentenza, tuttavia, ha conseguenze dirette nell'ordinamento giuridico nazionale, in quanto fa insorgere degli obblighi diretti a carico delle autorità degli Stati membri e dei diritti a favore degli amministrati. Gli obblighi a carico dello Stato membro derivano dall'art. 171 del Trattato, il quale riguarda tanto il legislatore nazionale quanto i giudici, questi non possono più

applicare o irrogare sanzioni in forza di una norma di legge dichiarata in contrasto con il Trattato. Lo Stato membro i cui giudici non osservassero gli obblighi che comporta l'esecuzione di una sentenza di trasgressione di uno Stato, varrebbe meno agli impegni assunti in forza dell'art. 5 del Trattato.

La sentenza di trasgressione di uno Stato produce inoltre — e questa è la contropartita degli obblighi imposti alle autorità nazionali — effetti a favore degli amministrati. Essa sancisce una determinata situazione giuridica, che ha valore *erga omnes*; qualsiasi amministrato abbia interesse ad avvalersi della soluzione fornita dalla sentenza può farla valere dinanzi al giudice nazionale. Questo deve conformarsi direttamente all'orientamento della sentenza.

D'altro canto, la constatazione, da parte della Corte di giustizia, dell'incompatibilità di una norma nazionale con il diritto comunitario implica, per i giudici nazionali, il divieto immediato e tassativo di continuare ad applicare la norma stessa. Non si può escludere detto divieto col pretesto che le norme in questione non sono ancora state formalmente abrogate dall'autorità competente.

Jean-Claude Decaux e la società «J. C. Decaux-Paris Publicité Aérienne» osservano che la controversia che ha originato la causa 83/82 verte su una bevanda importata da uno Stato membro della Comunità e quindi è impensabile non tener conto della sentenza della Corte di giustizia 10 luglio 1980, con cui è stata accertata la trasgressione, da parte della Repubblica francese, degli obblighi imposti dall'art. 30 del Trattato CEE,

avendo essa disciplinato in modo discriminatorio la pubblicità delle bevande alcoliche e conservato in questo modo degli ostacoli per il libero interscambio comunitario. Il diritto comunitario, nella definizione datane da questa sentenza, può avere soltanto l'effetto di provocare l'immediata e diretta disapplicazione degli artt. L 1, L 18 e L 21 del Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme nell'ordinamento giuridico francese.

nenza del diritto comunitario rispetto al diritto nazionale. D'altra parte, si desume in particolare da una sentenza della Corte di Cassazione francese del 14 gennaio 1980 che il rinvio per interpretazione è superfluo allorchè la questione sollevata è sostanzialmente identica ad un'altra già risolta dalla Corte. Infine, il Tribunal de grande instance d'Evry (Essonne) ha affermato, il 23 febbraio 1981, in un caso analogo, che gli artt. L 17 e L 21 del Code des débits de boissons vanno disapplicati perchè incompatibili con il Trattato CEE.

L'interpretazione chiesta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato, della sua sentenza, può solo risolversi nella conferma dell'efficacia diretta ed immediata, nell'ordinamento giuridico francese, del diritto comunitario scaturente dalla sua sentenza 10 luglio 1980. L'art. 30 del Trattato impone di astenersi da qualsiasi misura discriminatoria nei confronti di una bevanda importata da uno degli Stati membri, onde non pregiudicare la libertà dell'interscambio comunitario.

Non è il caso di chiedere alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale circa l'efficacia diretta o immediata, nell'ordinamento giuridico francese, del diritto comunitario scaturente dalla sentenza 10 luglio 1980; spetta al giudice francese, in applicazione dell'art. 55 della Costituzione francese, trarre le logiche conclusioni, cioè l'impossibilità di applicare le disposizioni di cui trattasi del Code des débits de boissons.

Secondo la giurisprudenza della Corte, nella fattispecie non si possono applicare gli artt. L 1, L 17 e L 21 del Code des débits de boissons.

Nella fattispecie, l'unico risultato possibile di una domanda pregiudiziale è che la Corte di giustizia dichiari da disapplicarsi le norme in questione perchè in contrasto con il diritto comunitario.

René Martaud e la società AMP dichiarano di rimettersi interamente alla costante giurisprudenza della Corte in materia.

Il *Governo della Repubblica francese* sottolinea che la sentenza della Corte di giustizia 10 luglio 1980 condanna la normativa francese in materia di pubblicità delle bevande alcoliche solo in quanto opera una discriminazione a danno di un prodotto importato da uno degli Stati membri. In linea di massima queste disposizioni, dinanzi ai giudici nazionali, specie i tribunali penali, sono ora norme da disapplicarsi in quanto incompatibili con l'art. 30 del Trattato CEE. Si devono tuttavia distinguere due situazioni: se la

André Boussemart ritiene che la questione non avrebbe dovuto essere sottoposta alla Corte di giustizia: non è necessario che la Corte confermi ciò che ha espressamente deciso nella sentenza 10 luglio 1980 e la Costituzione francese sancisce, senza possibilità di ambiguità, la premi-

pubblicità reclamizza una bevanda importata da uno Stato membro la sentenza della Corte 10 luglio 1980 ha piena efficacia e implica la disapplicazione delle disposizioni del Code des débits de boissons che operano una discriminazione; se invece la pubblicità reclamizza una bevanda non proveniente da uno degli Stati membri, le disposizioni del Trattato CEE, in particolare gli artt. 30 e 36, nonché la giurisprudenza della Corte non si applicano, in quanto il loro scopo è solo quello di garantire la parità di trattamento per i prodotti concorrenti dei vari Stati membri. In questo ambito, è opportuno fare una distinzione tra i prodotti nazionali e i prodotti importati da paesi terzi.

Poichè non esiste sul piano comunitario una disciplina uniforme della pubblicità delle bevande alcoliche, i prodotti nazionali continuano ad essere disciplinati dalla legge nazionale dello Stato membro di cui trattasi; gli Stati membri conservano intatta la loro competenza a disciplinare la pubblicità delle bevande alcoliche nazionali ed hanno pure la facoltà di assoggettarle ad un regime più severo, quindi discriminatorio rispetto al regime delle bevande provenienti dagli altri Stati membri. Questa discriminazione a rovescio non pare incompatibile con la giurisprudenza della Corte: la sua giurisprudenza in materia di tributi interni può senza difficoltà estendersi al settore della libera circolazione delle merci.

La pubblicità, in Francia, delle bevande nazionali non incide sugli scambi intra-comunitari, quindi non è soggetta agli artt. 30 e seguenti del Trattato né alla re-

lativa giurisprudenza; essa può venir disciplinata con una normativa più rigida di quella che vale per le bevande degli altri Stati membri.

I prodotti importati direttamente dai paesi terzi non possono fruire dell'art. 30 del Trattato CEE, che vale solo per i prodotti comunitari, né — a maggior ragione — delle sentenze della Corte relative all'applicazione di questa norma. Non essendo armonizzate le norme in materia di pubblicità delle bevande alcoliche provenienti dai paesi terzi, gli Stati membri hanno conservato la loro competenza legislativa in materia.

La *Commissione* osserva, quanto alla formulazione della questione sottoposta alla Corte, che il richiamo all'art. 171 del Trattato CEE, a sostegno dell'assunto che la preminenza del diritto comunitario sulla legge nazionale non implica necessariamente la sua efficacia diretta ed immediata, deriva da un malinteso: l'obbligo di uno Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione della sentenza della Corte non è un obbligo il cui inadempimento paralizzi l'applicazione diretta della disposizione comunitaria, ad opera dei giudici nazionali, nell'ordinamento giuridico interno; si tratta di un obbligo generale, che va osservato nel complesso del diritto comunitario, come è stato interpretato dalla Corte nella sentenza in questione, indipendentemente dal fatto che la trasgressione riguardasse una norma comunitaria avente o meno efficacia diretta. Non si tratta quindi di stabilire se l'art. 171 abbia efficacia diretta sul diritto interno, ma se le disposizioni che hanno dato ori-

gine al procedimento per trasgressione possono avere questa efficacia.

cazia diretta nell'ordinamento giuridico degli Stati membri.

Nella fattispecie, la soluzione della sola questione dell'efficacia diretta dell'art. 30 toglierebbe però efficacia pratica alle pronunce della Corte in via pregiudiziale: non è certo che il Tribunal de grande instance di Parigi si sia già pronunziato sulla caducazione della disciplina nazionale litigiosa qualora la Corte risolvesse affermativamente il problema dell'art. 30; in ogni modo, spetta al giudice nazionale e solo a questo stabilire se si è già pronunziato su questo punto di diritto; vi è un legittimo interesse a che tutti i giudici che si sono già occupati del problema o che dovranno occuparsene in caso di nuove azioni penali conoscano le conseguenze di questa efficacia diretta dell'art. 30 sulla disciplina litigiosa.

La Corte deve quanto meno esaminare, nella motivazione della sentenza, le conseguenze di questa efficacia diretta su una disciplina come quella ora in esame.

D'altronde, il giudice del merito deve ancora avere lumi sul problema se il complesso della disciplina sia divenuto inefficace, in quanto in contrasto con il diritto comunitario, oppure le sue disposizioni possono ancora venir applicate nel caso in cui non incidano sugli scambi intracomunitari.

In definitiva, la questione sottoposta alla Corte andrebbe così riformulata:

Se l'art. 30 del Trattato CEE, come è stato interpretato dalla Corte di giustizia nella sentenza 10 luglio 1980, abbia effi-

In caso affermativo: quali sono i limiti entro i quali si può ancora applicare una disciplina della pubblicità delle bevande alcoliche, come quella istituita dagli artt. L 1, L 17, L 18 e L 21 del Code français des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme.

a) Sul problema dell'efficacia diretta, nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri, dell'art. 30 del Trattato CEE, è sufficiente ricordare che essa è stata dichiarata dalla Corte in diverse sentenze. Il divieto di restrizioni quantitative e di misure d'effetto equivalente ha effetto diretto sul diritto nazionale, cosicché il giudice nazionale deve dare la preminenza a detto divieto e disapplicare le norme nazionali eventualmente incompatibili.

Si desume dalla sentenza della Corte di giustizia 10 luglio 1980 che le disposizioni della disciplina francese sulla pubblicità per le bevande alcoliche incompatibili con il divieto di cui all'art. 30 non possono più venir opposte agli operatori interessati e che le sanzioni penali comminate da detta disciplina non hanno più fondamento giuridico nei confronti di questi.

b) Quanto alle conseguenze dell'efficacia diretta dell'art. 30 per la disciplina nazionale di cui trattasi, è opportuno ricordare che questa è stata dichiarata in contrasto con il divieto di cui all'art. 30 dalla sentenza della Corte 10 luglio 1980 in quanto disciplina in modo discriminatorio, a danno dei prodotti importati, la pubblicità per le bevande alcoliche e per questo motivo ha tenuto fermi degli ostacoli per gli scambi intracomunitari.

Si desume dalla sentenza della Corte che essa condanna e definisce misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, vietata dall'art. 30, le classificazioni stesse, operate dall'art. 1 del Code des débits de boissons, dei vari tipi di bevande alcoliche. Inoltre, qualsiasi bevanda alcolica importata viene svantaggiata rispetto al prodotto nazionale concorrente, in quanto numerosi prodotti nazionali sono classificati in categorie che fruiscono di totale libertà di pubblicità: i prodotti importati, di qualunque tipo siano, entrano di fatto in concorrenza con le bevande alcoliche nazionali, secondo la definizione di «prodotti concorrenti» fornita dalla Corte. La disciplina litigiosa non può dunque venir opposta ad alcuna delle bevande alcoliche importate da altri Stati membri.

Il divieto di misure d'effetto equivalente contemplato dall'art. 30 non osta perciò a che la disciplina litigiosa continui a produrre i suoi effetti per quel che riguarda i divieti o le limitazioni alla pubblicità nei confronti di tutti i prodotti nazionali. In questo caso si verifica una discriminazione a rovescio. La giurisprudenza della Corte in materia di art. 95 del Trattato CEE consente di precisare che nemmeno l'art. 30 vieta agli Stati membri di applicare ai prodotti importati un trattamento più favorevole di quello riservato ai prodotti nazionali.

Siffatta «discriminazione a rovescio» non si può considerare come misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione, vietata dall'art. 34 del Trattato: se la disciplina litigiosa si risolve in un deprezzamento dei prodotti nazionali, questa può aver ripercussioni solo sul mercato nazionale, non sul mer-

cato degli altri Stati membri; essa può solo stimolare gli operatori a concentrare i loro sforzi sui mercati esteri, favorendo così l'esportazione; in ogni caso, siffatta disciplina rientra nella sfera d'applicazione dell'art. 36, la cui seconda frase si riferisce evidentemente solo ai prodotti importati.

L'applicazione della disciplina litigiosa ai prodotti nazionali non è esclusa dall'art. 3, lett. f), del Trattato: questa disposizione sancisce uno dei principi su cui si fonda la Comunità e si limita a far rinvio alle disposizioni specifiche del Trattato.

La «discriminazione» dei prodotti nazionali e — di riflesso — degli operatori interessati non è nemmeno in contrasto con l'art. 7, 1° comma, del Trattato. Indubbiamente, nel nostro caso si possono addurre vari argomenti a sostegno dell'applicazione dell'art. 7: il principio della parità di trattamento è uno dei principi fondamentali del Trattato; l'art. 7 ha efficacia diretta; gli artt. 38, 37 e 40, n. 3, 2° comma, del Trattato non limitano la nozione di discriminazione ai soli cittadini degli altri Stati membri; in alcuni Stati membri la tutela dei «diritti fondamentali» può venir invocata per opporsi all'applicazione di una disciplina limitata ai soli prodotti nazionali. Ma la struttura generale del Trattato si fonda sull'elaborazione di disposizioni che prescrivono agli Stati membri di non «discriminare» i cittadini degli altri Stati membri, lasciando a ciascuno di essi la cura di tutelare i propri cittadini; in pratica, le presenti «discriminazioni a rovescio», nella maggior parte dei casi, hanno in definitiva uno scopo indirettamente benefico per tutti i cittadini dello Stato membro interessato; emerge implicitamente dagli artt. 100 e 102 che le «discrimina-

zioni a rovescio» non sono di per sé vietate dal Trattato; l'art. 92 non impone agli Stati membri, ma concede loro la facoltà di istituire determinate categorie di aiuti allorché sussistano i presupposti ad hoc; il divieto di discriminazione imposto al legislatore comunitario deve essere valutato sotto il profilo comunitario, tenuto conto del fatto che i cittadini di ciascuno degli Stati membri sono tutti amministrati comunitari, mentre gli obblighi degli Stati membri si collocano sul piano nazionale, in definitiva, la soppressione delle «discriminazioni a rovescio» deve operarsi mediante l'armonizzazione.

Il fatto che la disciplina litigiosa valga per i soli prodotti nazionali, pur se può apparire sorprendente, non è dovuto al diritto comunitario: spetta allo Stato membro interessato adottare una nuova disciplina, compatibile con il Trattato, che ponga fine alla «discriminazione a rovescio» e, nel frattempo, esso può rinunciare ai procedimenti penali a carico dei produttori nazionali. D'altronde, gli operatori interessati possono invocare il principio costituzionale dell'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, enunciato nella *Déclaration des droits de l'homme* e ripetuto non solo nella Costituzione francese, ma anche nella Convenzione europea sui diritti dell'uomo.

270/80), risulta che il contenuto della nozione di misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione, come è stato man mano elaborato dalla giurisprudenza della Corte nell'ambito comunitario, non può venir trasposto nel sistema dell'accordo CEE-Portogallo. La tutela della pubblica sanità può indubbiamente considerarsi una nozione obiettiva, che non consente differenziazioni a seconda che si rimanga o meno nella sfera dell'interscambio comunitario; al contrario, la nozione di misura d'effetto equivalente, che nell'ambito comunitario si presta a molteplici interpretazioni, è ancora più vaga per i paesi terzi, cosicché l'art. 14 dell'accordo CEE-Portogallo non può, su questo punto, avere efficacia diretta.

Eventuali contrasti devono venir risolti nell'ambito di regolari incontri tra le parti contraenti; non pare opportuno imporre, mediante una sentenza, solo alla Comunità il rispetto di un obbligo scaturente dall'art. 14, mentre il Portogallo potrebbe sempre interpretarlo a modo suo.

III — La fase orale

Nelle cause 315/81 e 316/81 si tratta di prodotti portoghesi; orbene, tra la CEE e la Repubblica portoghese esiste un accordo, stipulato ed approvato in nome della Comunità mediante il regolamento del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2844 (GU L 301, pag. 164), i cui artt. 14, n. 2, e 23 ricalcano gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE. Alla luce della sentenza della Corte 9 febbraio 1982 (Polydor, causa

Il Comité national de défense contre l'alcoolisme, con l'avv. Crosnier, l'imputato René Martaud e la società AMP, con l'avv. Krief, l'imputato Jean-Claude Decaux e la società «J. C. Decaux-Paris Publicité Abrisus», con l'avv. Sarfati, l'im-

putato Claude Douce e la società «Le Bélier», con l'avv. Robert Farré, del foro di Parigi; l'imputato Marie-Denise Brésard in Servan-Schreiber e la società «Groupe Express», con l'avv. Castelain, l'imputato Rodolphe Joël e la società Cusenier, con l'avv. Collin, gli imputati Jacques Dauphin e Henri Renouard-Larivière e le società «Dauphin Office technique d'affichage» e «Marignan Publicité», con l'avv. Ryziger, il Governo della Repubblica francese, rappresentato dal sig. Noël Museux, vice direttore dell'ufficio legale del Ministero delle relazioni con l'estero, e la Commissione, rappresentata dal sig. Béraud, hanno presentato osservazioni orali ed hanno risposto alle domande della Corte all'udienza del 13 ottobre 1982.

Il *Comité national de défense contre l'alcoolisme* ha sostenuto che la disciplina nazionale sulla pubblicità delle bevande alcoliche deve conservare la propria efficacia, salvo per quel che riguarda i prodotti importati dalla CEE e che possono realmente fare concorrenza a prodotti nazionali soggetti ad un regime più favorevole.

Gli imputati e le società civilmente responsabili hanno in particolare osservato che la sentenza della Corte 10 luglio 1980 ha un effetto globale e non si deve far distinzione a seconda dell'origine dei prodotti, che questo effetto globale è stato riconosciuto in Francia da numerose sentenze delle Corti d'appello; che emerge dal combinato disposto degli artt. 171 e 5 del Trattato CEE che i giudici nazionali devono astenersi dall'irrogare sanzioni penali per l'inosservanza di una norma in-

terna che la Corte di giustizia ha dichiarato incompatibile con il diritto comunitario; che il divieto di provocare distorsioni nella concorrenza negli Stati membri e il principio fondamentale della uguaglianza dinanzi alla legge penale vietano di assoggettare le bevande nazionali ad un regime più severo di quello per le bevande straniere; che l'art. 30 del Trattato CEE si applica anche per quel che riguarda i prodotti degli Stati terzi messi in libera pratica; che all'art. 14 dell'accordo CEE-Portogallo deve attribuirsi efficacia diretta e che esso deve quindi militare a favore dei prodotti importati dal Portogallo.

Il Governo della Repubblica francese ha affermato che la sentenza della Corte 10 luglio 1980 ha dichiarato incompatibile con l'art. 30 del Trattato la disciplina francese in materia di pubblicità delle bevande alcoliche, limitatamente alla parte in cui è discriminatoria per i prodotti originari degli altri Stati membri; è dunque logico fare distinzioni a seconda della provenienza dei prodotti. La legislazione francese rimane illesa per quel che riguarda i prodotti francesi; secondo la giurisprudenza della Corte, restrizioni agli scambi, non giustificate per l'area comunitaria, possono esser lecite nei rapporti tra uno Stato membro e il Portogallo; il giudice francese deve ammettere l'efficacia diretta dell'art. 30 del Trattato CEE nell'ambito dell'ordinamento francese per quel che riguarda i prodotti importati da un altro Stato membro.

La *Commissione* ha ribadito che, in linea di massima, il diritto comunitario non ri-

guarda la pubblicità a favore dei prodotti nazionali o dei paesi terzi e che la disciplina nazionale litigiosa non può venir opposta alle bevande alcoliche importate da un altro Stato membro. Dalla sentenza della Corte 10 luglio 1980 emerge che sono le classificazioni, in quanto tali,

quelle che costituiscono una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, vietata dall'art. 30.

L'*avvocato generale* ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 17 novembre 1982.

In diritto

- 1 Con due sentenze del 30 gennaio 1981 e una sentenza del 12 febbraio 1981, pervenute alla Corte il 18 dicembre 1981, e una sentenza del 6 gennaio 1982, giunta alla Corte l'8 marzo 1982, il Tribunal de grande instance di Parigi ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato, alcune questioni pregiudiziali sull'interpretazione dell'art. 171 del Trattato onde avere lumi circa le conseguenze da trarsi dalla sentenza 10 luglio 1980 (Commissione c/ Repubblica francese, causa 152/78, Racc. pag. 2299), con la quale la Corte ha dichiarato che la Repubblica francese, nel disciplinare in modo discriminatorio la pubblicità delle bevande alcoliche e nel mantenere così ostacoli alla libertà degli scambi intracomunitari, è venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 30 del Trattato CEE.
- 2 Le questioni pregiudiziali sollevate, identiche nelle quattro cause, sono insorte nel corso di procedimenti penali francesi, per trasgressione del Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme (in prosieguo: il Code), a carico dei responsabili di varie imprese — produttori o importatori di bevande alcoliche, titolari di imprese di pubblicità o editori di giornali — per campagne pubblicitarie svolte a favore di diverse bevande alcoliche, cioè un aperitivo prodotto in Francia (causa 314/81), due marche di Porto importato dal Portogallo (cause 315 e 316/81) ed un whisky importato dal Regno Unito (causa 83/82).

- 3 Dinanzi al giudice penale, gli imputati hanno sostenuto che le disposizioni del Code, che essi avrebbero trasgredito, sono state dichiarate incompatibili con il diritto comunitario dalla sentenza 10 luglio 1980 e che essi devono quindi essere assolti.

- 4 Il giudice penale, ritenendo opportuno assodare se il diritto comunitario, come definito in detta sentenza, implichi la disapplicazione diretta ed immediata degli artt. L 1, L 17, L 18 e L 21 del Code, ha chiesto alla Corte di precisare la portata della sentenza 10 luglio 1980, tenuto conto di quanto dispone l'art. 171 del Trattato.

- 5 Nel procedimento dinanzi alla Corte, gli imputati hanno svolto la tesi secondo cui la sentenza 10 luglio 1980 ha un «effetto globale», in quanto la Corte avrebbe condannato nel suo complesso il regime francese della pubblicità per le bevande alcoliche come definito dal Code. Non sarebbe dunque il caso di fare distinzioni a seconda dell'origine dei prodotti; in particolare non sarebbe lecita la differenza di trattamento a danno dei prodotti nazionali, rispetto ai prodotti importati dagli altri Stati membri della Comunità. Gli imputati hanno osservato che questo «effetto globale» sarebbe stato riconosciuto in Francia in sentenza di numerosi pretori e corti d'appello.

- 6 Questa tesi è stata contestata dal Comité national de défense contre l'alcoolisme, parte civile nei procedimenti pendenti dinanzi ai giudici nazionali, dalla Commissione e dal Governo francese. Questi sostengono che la Corte ha rilevato una discordanza tra la normativa francese e l'art. 30 del Trattato solo nella parte in cui la vendita di bevande alcoliche provenienti dagli altri Stati membri è assoggettata a disposizioni più rigide, di diritto o di fatto, di quelle che vengono applicate ai prodotti nazionali concorrenti. Quanto ai prodotti importati dal Portogallo, la Commissione e il Governo francese attirano l'attenzione sul fatto che l'art. 30 del Trattato CEE disciplina solo gli scambi comunitari e che il regime di detti prodotti dipende dall'accordo di

libero scambio stipulato il 22 luglio 1972 con questo Stato (GU L 301, pag. 164), senza pregiudizio della determinazione della portata di questo accordo in materia.

- 7 Date le incertezze così palesatesi in seguito alla sentenza 10 luglio 1980, è opportuno ricordarne la portata prima di risolvere le questioni sollevate dal giudice a quo.

Sulla portata della sentenza 10 luglio 1980

- 8 Va ricordato che il ricorso della Commissione da cui è scaturita la sentenza 10 luglio 1980 mirava a far dichiarare che la Repubblica francese era venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 30 del Trattato CEE, in quanto aveva disciplinato in modo discriminatorio la pubblicità delle bevande alcoliche a danno dei prodotti originari di altri Stati membri. La Commissione sosteneva che il regime, come è definito nel Code, era strutturato in modo tale che la pubblicità a favore di talune bevande alcoliche importate veniva vietata o assoggettata a limitazioni, mentre era del tutto libera o meno restrittiva per i prodotti nazionali concorrenti.
- 9 Nella sentenza, la Corte ha affermato che la disciplina della pubblicità delle bevande alcoliche contemplata dal Code era incompatibile con l'art. 30 del Trattato CEE, in quanto comportava una restrizione indiretta dell'importazione di bevande alcoliche originarie di altri Stati membri nella parte in cui la vendita di detti prodotti era soggetta a disposizioni più severe, di diritto o di fatto di quelle vigenti per i prodotti nazionali concorrenti.
- 10 A questo proposito la Corte ha sottolineato, in particolare, il fatto che, grazie alla loro equiparazione fiscale ai vini, i vini dolci naturali francesi fruiscono del regime di libera pubblicità, mentre i vini dolci naturali e i vini liquorosi importati sono soggetti a un regime di pubblicità limitata; essa ha inoltre sottolineato che, mentre gli alcool distillati tipici della produzione nazionale cioè i rhum e gli alcolici ottenuti dalla distillazione di vino, sidro o

frutta, godono di totale libertà di pubblicità, questa è vietata per i prodotti analoghi, che sono essenzialmente prodotti importati, specie per gli alcolici a base di cereali come il whisky e il gin.

- 11 Contrariamente a quanto sostengono gli imputati, la sentenza 10 luglio 1980 riguarda solo il trattamento riservato ai prodotti importati da altri Stati membri e la legislazione francese è stata dichiarata incompatibile con l'art. 30 del Trattato solo nella parte in cui dette norme sono meno favorevoli a questi prodotti che ai prodotti nazionali che possono considerarsi con essi concorrenti.
- 12 Ne consegue, in primo luogo, che la trasgressione accertata dalla Corte non riguarda le norme vigenti per i prodotti nazionali e, in secondo luogo, che alla Corte non era stata richiesta una pronuncia sul regime vigente per i prodotti importati dai paesi terzi. L'unica conclusione che si può trarre dalla sentenza cui si riferiscono le questioni pregiudiziali è, quindi, che la Repubblica francese deve trattare, per quel che riguarda la pubblicità, le bevande alcoliche importate dagli altri Stati membri alla stessa stregua dei prodotti nazionali concorrenti e deve quindi rivedere la classificazione di cui all'art. L 1 del Code nella parte in cui essa svantaggia, di diritto o di fatto, taluni prodotti importati dagli altri Stati membri.

Sull'efficacia della sentenza 10 luglio 1980

- 13 A norma dell'art 171 «quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del presente trattato, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia importa».
- 14 Secondo questo articolo, tutti gli organismi dello Stato membro interessato devono garantire, nei settori di loro rispettiva competenza, l'esecuzione della sentenza della Corte. La sentenza, se accerta l'incompatibilità con il Trattato di talune disposizioni legislative di uno Stato membro, implica, per le autorità che partecipano all'esercizio del potere legislativo, l'obbligo di modificare tali disposizioni, in modo da conformarle alle esigenze del diritto comu-

nitario. I giudici dello Stato membro interessato — dal canto loro — devono garantire l'osservanza della sentenza nell'espletamento dei loro compiti.

15 Si deve però sottolineare a questo proposito che le sentenze pronunciate a norma degli artt. 169-171 hanno in primo luogo lo scopo di definire i doveri degli Stati membri in caso di inosservanza dei loro obblighi. Ai singoli derivano diritti dalle stesse disposizioni del diritto comunitario che hanno efficacia diretta nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri, come ad esempio l'art. 30 del Trattato relativo al divieto di restrizioni quantitative e di qualsiasi altra misura d'effetto equivalente. Ciò non toglie che, qualora, la Corte abbia dichiarato che uno Stato membro ha trasgredito detta disposizione, spetta al giudice nazionale, in forza dell'autorità della sentenza della Corte, tener conto, se necessario, delle massime ivi contenute, onde determinare la portata delle disposizioni del diritto comunitario che esso deve applicare.

16 Si devono quindi risolvere le questioni sollevate dichiarando che, se la Corte — nel caso del procedimento di cui agli artt. 169-171 del Trattato — accerta l'incompatibilità della normativa di uno Stato membro con gli obblighi ad esso imposti dal Trattato, i giudici di questo Stato devono, a norma dell'art. 171, trarre le conseguenze dalla sentenza della Corte, restando inteso tuttavia che i diritti dei singoli non scaturiscono dalla sentenza, ma dalle stesse norme del diritto comunitario che hanno efficacia diretta nell'ordinamento giuridico interno.

Sulle spese

17 Le spese sostenute dal Governo della Repubblica francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Il procedimento pregiudiziale costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni ad essa sottoposte dal Tribunal de grande instance di Parigi con sentenze 30 gennaio 1981, 12 febbraio 1981, 30 gennaio 1981 e 6 gennaio 1982, rispettivamente, dichiara:

Se la Corte — nel caso del procedimento di cui agli artt. 169-171 del Trattato — accerta l'incompatibilità della normativa di uno Stato membro con gli obblighi ad esso imposti dal Trattato, i giudici di questo Stato devono, a norma dell'art. 171, trarre le conseguenze dalla sentenza della Corte, restando inteso tuttavia che i diritti dei singoli non scaturiscono dalla sentenza, ma dalle stesse norme del diritto comunitario che hanno efficacia diretta nell'ordinamento giuridico interno.

Mertens de Wilmars

Pescatore

O'Keefe

Bosco

Koopmans

Due

Galmot

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 14 dicembre 1982.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

J. Mertens de Wilmars